



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 3236/2019

---

Roma, addì 27/12/2019

Risposta a nota del

N. Div.

---

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero

**1683/2019**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**MISURE DI SOSTEGNO AGLI  
ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E  
DI REATI DI GENERE E ALLE  
FAMIGLIE AFFIDATARIE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.

---

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**

(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**


ROMA

Segretariato Generale

---

FERRARI GIULIA  
27.12.2019 12:07:44 CET





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2019

### **NUMERO AFFARE 01683/2019**

#### OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati in genere e alle famiglie affidatarie.

#### LA SEZIONE

Vista la relazione in data 25 novembre 2019, trasmessa con nota n. 12632 in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;

Premesso:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce che lo schema di regolamento in oggetto costituisce l'attuazione regolamentare per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati in genere e alle famiglie affidatarie, in attuazione dell'art. 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, dell'art. 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69; disposizioni che hanno, tra l'altro, previsto successive implementazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani per crimini domestici, di cui al d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, nonché dall'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4.

2. Le leggi n. 205/2017 e n. 4/2018 rinviano, quale strumento di attuazione, ad un decreto avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme medesime.

L'art. 8 della legge n. 69/2019 (c.d. "codice rosso") rinvia, a sua volta, la disciplina attuativa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in questo caso senza prevedere il necessario concerto degli altri Ministri.

L'Amministrazione richiedente riferisce, a tal proposito, di aver ritenuto di predisporre un unico schema di regolamento, da adottare a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di dare unitariamente attuazione, per ragioni di coerenza e sistematicità della disciplina, alle citate disposizioni di rango primario.

3. Alla richiesta di parere sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione

(AIR), nonché i formali concerti espressi dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

4. L'Amministrazione riferisce che il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di dare supporto materiale e psicologico agli orfani delle vittime di reati violenti e di crimini domestici – minorenni e maggiorenni sino al compimento del 30° anno di età – nonché di fornire sostegno economico alle famiglie affidatarie.

4.1. La platea dei beneficiari è stata individuata sulla base di statistiche curate dal Ministero dell'interno, nelle quali è stato preso in considerazione il numero crescente, nell'ultimo triennio, delle vittime per reati intenzionali violenti (sub specie: atti persecutori, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo) e dei c.d. crimini domestici.

4.2. I principali benefici – contenuti entro i limiti di spesa individuati dalla normativa primaria di riferimento – sono individuabili nella tutela:

- del diritto allo studio in favore degli studenti e degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnici superiori (ITS);
- del diritto al lavoro;
- del diritto del minore ad essere affidato ad una famiglia che si occupi del proprio mantenimento e della propria educazione e istruzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia".

Riferisce il Ministero che le tipologie di intervento a tal fine previste nel regolamento – consistenti in borse di studio; frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale; spese mediche ed assistenziali; orientamento e formazione professionale; sostegno nell'inserimento del mondo del lavoro; misure di sostegno e di aiuto economico volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati – sono state individuate all'esito di un tavolo di confronto con il Dipartimento delle politiche per la famiglia

e con il Garante per l'infanzia.

Impatti specifici sono previsti nei confronti dei datori di lavoro privati che assumano uno dei soggetti beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale), per i quali è previsto un incentivo fino al 50% dei contributi dovuti per un periodo massimo di 36 mesi, nonché delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione di interventi di orientamento e formazione lavoro, a favore delle quali è prevista una ripartizione delle risorse disponibili, definita annualmente dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno, sulla base delle domande presentate dagli interessati alle Prefetture – UTG di residenza degli orfani.

4.3. Quale responsabile dell'attuazione e del monitoraggio dell'intervento regolatorio viene individuato il Ministero dell'interno – Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

5. Riferisce, inoltre, l'Amministrazione che l'intervento normativo è compatibile con le competenze costituzionali delle Regioni e delle Province autonome e con l'ordinamento comunitario e che non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia, né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6. Il provvedimento si compone di 31 articoli suddivisi in sei capi, rispettivamente concernenti:

- I. le “disposizioni generali”;
- II. il “sostegno al diritto allo studio”;
- III. le “iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa”;
- IV. le “spese mediche ed assistenziali”;
- V. le “famiglie affidatarie”;
- VI. le “disposizioni finali”.

Considerato:

7. Il regolamento interviene per la prima volta a disciplinare l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere ed alle famiglie affidatarie ed è, sul piano generale, conforme ai vincoli fissati dalle richiamate disposizioni legislative fonti del potere di normazione secondaria.

7.1. Ciò premesso, avuto riguardo al disposto dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281/1997, la Sezione rileva preliminarmente l'esigenza di sentire la Conferenza Stato-Regioni in ordine, in particolare, alle previsioni contenute nel Capo III dello schema di regolamento, che disciplina le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, attribuendo, tra l'altro, alle Regioni ed alle Province autonome l'incombenza di produrre al Commissario un rapporto annuale sugli interventi realizzati e sulle spese sostenute, nonché una valutazione biennale di impatto finalizzata al monitoraggio degli interventi medesimi.

7.2. Sempre in termini generali, la Sezione rileva, inoltre, la necessità di chiarire in sede di relazione tecnica i criteri seguiti nella ripartizione settoriale dei fondi e nell'individuazione dell'entità delle singole misure in tutti i casi in cui specifiche indicazioni non siano a tal fine rinvenibili nella normativa primaria di riferimento.

8. Passando all'esame del testo normativo e con riguardo, in primo luogo, al preambolo dell'articolato, si rileva, sotto il profilo formale, la necessità di rispettare il criterio cronologico nella citazione delle fonti rilevanti per la disciplina della materia.

8.1. Inoltre, nel primo "considerato", il richiamo all'articolo unico della legge n. 205/2017 deve essere limitato al solo comma 279, che fa specifico riferimento all'incremento di dotazione del Fondo. Il successivo comma 280, pure indicato in tale contesto, deve essere opportunamente richiamato a parte, recando la diversa previsione dell'emanazione del regolamento.

8.2. Nel medesimo contesto, per ragioni di carattere sistematico, occorre inserire il riferimento alla "lettera a)" nel richiamo all'art. 11, comma 1, della legge n. 4/2018

contenuto nel successivo “considerato”, atteso che la successiva lettera b) della disposizione medesima viene poi espressamente richiamata in un successivo punto delle premesse.

9. All’art. 1, comma 1, lettera a), deve essere inserito il riferimento anche all’art. 1, comma 492, lettera a), della legge n. 145/2018. Inoltre, dopo l’inciso “articolo 11, comma 1, lett. a)” occorre inserire anche il riferimento al comma 2 della medesima norma.

9.1. Nella successiva lettera b), si segnala un refuso – ripetuto per due volte – relativo alle parole “dall’articolo”, da sostituire con le parole “dell’articolo”.

9.2. È necessario, inoltre, definire più compiutamente la figura del “Concessionario”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), alla quale gli articoli 28 e 29 attribuiscono specifiche funzioni, specificando anche i criteri e le procedure da seguire per la sua individuazione.

10. Nell’art. 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4), in tema di “definizioni”, al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi, occorre inserire tra la parola “maggiorenni” e le parole “economicamente non autosufficienti” la locuzione “di età non superiore a 30 anni”, in tal modo coordinando il testo con la previsione contenuta nel successivo art. 25. La medesima integrazione deve essere apportata all’art. 6, comma 3.

10.1. Sempre all’art. 2, la locuzione “e stabile convivenza” senza ulteriori precisazioni, contenuta nella parte conclusiva del comma 1, lettera a), numero 1), è suscettibile di ingenerare possibili problematiche in sede applicativa. Al riguardo, si reputa necessario inserire, dopo la locuzione medesima, uno specifico rinvio alla dichiarazione anagrafica prevista dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”. Ciò anche in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

10.2. Nel medesimo articolo, comma 1, lettera a), n. 2), deve essere soppresso il riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 577 c.p., in quanto non suffragato da analogo richiamo nella normativa primaria di riferimento, che fa a tal fine riferimento all'art. 576 c.p. I numeri 2) e 3) devono essere conseguentemente raccordati in un'unica previsione.

11. Con riferimento all'art. 3, non viene precisato il criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure, le quali sono riportate in una tabella inserita nella relazione tecnica (pag. 3) senza alcuna precisazione al riguardo. La medesima osservazione concerne anche gli artt. 8, 11 e 15.

11.1. Inoltre, l'importo relativo alle risorse stanziare per l'anno 2021 per le finalità del capo II è indicato in euro 3.500.000,00, mentre nella citata relazione tecnica, in esito alla ricostruzione dell'articolato *iter* normativo, lo stanziamento in parola per detta annualità viene indicato in euro 2.000.000,00.

Occorre, quindi, indicare nel testo il dato corretto, sulla scorta delle relative previsioni contenute nella normativa primaria di riferimento.

12. Per ragioni di carattere sistematico, all'art. 5, comma 1, l'avverbio "eventualmente" deve essere eliminato, onde rendere il testo omogeneo rispetto all'analogia previsione contenuta nell'art. 14.

12.1. Per le medesime motivazioni, il comma 2 dell'art. 5 ed il comma 2 dell'articolo 14, esprimendo lo stesso concetto, devono essere formulati in maniera identica.

13. L'art. 6 deve essere complessivamente riformulato, in quanto nell'attuale stesura rischia di generare vari problemi in sede applicativa.

13.1. In particolare, non è chiara la finalità della distinzione tra la fase di verifica del possesso dei requisiti dei beneficiari, di cui al comma 1, e quella successiva di attribuzione dei benefici, disciplinata al comma 2, considerato che in entrambi i casi non risulta comunque necessario che sia già stata emanata una sentenza passata in giudicato.



Inoltre, deve essere eliminato il richiamo alla “notizia di reato”, potendosi considerare tale documento ricompreso nel più generale novero degli atti del procedimento penale non coperti da segreto, anche in considerazione del fatto che la *notitia criminis*, laddove sia soggetta ai vincoli stabiliti dall’art. 329 del codice di procedura penale, non potrà essere conosciuta ai fini – amministrativi – previsti dal regolamento.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all’art. 20, commi 2 e 3.

13.2. Con riferimento al secondo comma dell’art. 6, tenuto anche conto della portata e degli effetti della previsione contenuta nell’art. 29, comma 2, dello schema di regolamento in esame circa la non ripetibilità degli aiuti concessi, la Sezione ritiene necessario che vengano fissati i criteri che l’Amministrazione dovrà seguire al fine di determinarsi all’erogazione dei benefici in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Al riguardo, se da un lato è del tutto condivisibile l’esigenza di provvedere con la dovuta tempestività al sostegno dei beneficiari, dall’altro non può trascurarsi la peculiarità della situazione che verrebbe a determinarsi nel caso in cui fosse definitivamente accertata in sede giurisdizionale la mancanza dei presupposti per l’erogazione dei benefici medesimi.

Occorre, quindi, che detti criteri siano stabiliti in maniera puntuale.

L’osservazione si intende riferita anche all’analoga previsione contenuta nell’art. 20.

13.3. Il medesimo comma 2 dell’art. 6 fa impropriamente riferimento ai “requisiti previsti dall’art. 4”, disposizione che tuttavia disciplina i “benefici”.

Presumibilmente si intendeva riferirsi alle indicazioni a tal fine inserite nell’articolo 1 dello schema di regolamento, che individua, tra l’altro, i “beneficiari”.

13.4. Non viene, inoltre, indicato il criterio, anche in questo caso in assenza di una previsione rinvenibile nella normativa primaria di riferimento, in base al quale, all’art. 6, comma 4, la riserva dei benefici a vantaggio delle persone di cui all’art. 3

della legge n. 104/1992 è stata determinata nella misura del 10 per cento.

Anche tale profilo deve, pertanto, essere chiarito nella relazione tecnica.

14. Anche in ordine all'art. 7 il Collegio rileva la necessità di una generale rivisitazione del testo, in primo luogo anteponendo al comma 1 la previsione attualmente inserita al comma 4, attesa la sua necessaria anteriorità procedurale rispetto alle successive fasi procedimentali, ed articolando i commi successivi facendo specifico riferimento alla finalità di accedere ai benefici e introducendo indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze in caso di beneficiari minorenni. Analoghe indicazioni devono essere, inoltre, fornite in relazione alle istanze disciplinate dall'art. 16.

14.1. Quanto, poi, agli istanti che frequentano corsi universitari, per i quali si prevede la necessità di "aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente" dal relativo ciclo di studio, deve essere inserito l'inciso "con esito positivo", al fine di evitare fenomeni elusivi e comunque dubbi in sede di applicazione della disciplina con riferimento all'eventuale ipotesi di sostenimento di esami con esito negativo, che nell'attuale formulazione, in astratto, darebbero comunque titolo al contributo.

In proposito, si evidenzia che nella relazione illustrativa si legge che il possesso di tale requisito è rimesso ad una apposita dichiarazione che "gli studenti universitari dovranno allegare". In tal senso, occorre prevedere nel testo un rinvio alle autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

15. Fermo restando quanto indicato al punto 7.1, devono essere precisate nell'articolato le modalità di erogazione delle risorse stabilite dagli articoli 8 e seguenti a favore delle Regioni e delle Province autonome per le iniziative di orientamento e formazione.

In particolare, non appare chiaro se si tratti di erogazioni su base preventiva – sulla scorta delle domande presentate dagli interessati e delle conseguenti determinazioni del Comitato – ovvero se si ritenga di prevedere un sistema "a consuntivo", in esito, quindi, alle iniziative assunte ed alla rendicontazione dei costi effettivamente

sostenuti.

16. Al comma 4 dell'art. 11, relativo agli incentivi all'assunzione degli orfani in possesso dei requisiti richiesti, occorre prevedere che l'INPS, raggiunto il limite annuale di spesa per la misura, ne dia notizia al Commissario, il quale a sua volta ne informerà il Comitato, in modo da coordinare opportunamente le varie fasi procedurali.

17. All'art. 12 deve essere previsto l'obbligo per il datore di lavoro di segnalare – in analogia con la procedura prevista all'art. 11, comma 2 – all'INPS ed alla Prefettura-UTG competente, entro un termine da individuare (ad esempio, trenta giorni), l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro con l'orfano beneficiario, laddove intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'art. 11, comma 1, specificandone le motivazioni. Nel caso in cui detta interruzione si verificasse entro i 24 mesi successivi all'assunzione, ciò risulterebbe di particolare ausilio anche ai fini della eventuale revoca degli incentivi, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13.

18. Al comma 1 dell'art. 16 la locuzione “e degli orfani di madri” deve essere corretta in “e gli orfani di madri”.

18.1. Nella medesima disposizione, la citazione normativa deve essere corretta in “articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

19. All'art. 18, dopo le parole “lett. b)”, ripetute in due casi, deve essere inserita una virgola.

20. All'art. 21, comma 1, la parola “Territoriale” deve essere sostituita con “Territoriali”.

21. In relazione all'art. 22 non si evince in base a quali criteri la misura sia stata quantificata in euro 300 mensili per ogni minore affidato. Anche su tale aspetto occorre inserire le opportune precisazioni nella relazione tecnica.

22. L'art. 23 deve essere soppresso, inserendo un riferimento anche al Capo V nella disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 26 dello schema.

23. All'art. 28 occorre inserire dopo la parola "Concessionario", l'inciso "indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio" o formula corrispondente, al fine di evitare dubbi circa l'individuazione di tale figura, per la quale si rimanda anche a quanto già rilevato al punto 9.2.

24. All'art. 29, comma 1, infine, occorre chiarire la locuzione "anche per il tramite del Concessionario", al fine di evitare l'insorgenza di problematiche in sede applicativa e possibili dubbi circa la competenza alla revoca delle misure, da riconoscere esclusivamente in capo all'Ufficio del Commissario, eventualmente su proposta o previa istruttoria del Concessionario medesimo.

25. Tutto ciò premesso, deve essere sospesa l'espressione del parere definitivo disponendosi gli incumbenti di cui in motivazione.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere definitivo e dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Giancarlo Carmelo Pezzuto

IL PRESIDENTE  
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO  
Cinzia Giglio



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 449-2020

---

Roma, addì 18/02/2020

Risposta a nota del

N. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1683/2019**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**MISURE DI SOSTEGNO AGLI  
ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E  
DI REATI DI GENERE E ALLE  
FAMIGLIE AFFIDATARIE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**

(.....)

Segretariato Generale

.....

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA



**FERRARI  
GIULIA  
18.02.2020  
15:07:12 UTC**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2020

### **NUMERO AFFARE 01683/2019**

#### OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

#### LA SEZIONE

Vista la relazione del 25 novembre 2019, trasmessa con nota prot. n. 12632 in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio 27 dicembre 2019, n. 3236;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo

economia, prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso:

Visto e richiamato il parere interlocutorio 27 dicembre 2019, n. 3236, reso dalla Sezione sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato.

Vista ed esaminata la documentazione successivamente trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, con nota prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020 recante:

- il testo aggiornato dello schema di regolamento, all'esito delle osservazioni formulate dalla Sezione nel parere n. 3236/2019 e delle modifiche richieste dal parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni;
- il testo aggiornato dello schema di regolamento, con testo a fronte;
- la relazione illustrativa modificata in considerazione delle citate richieste di modifica;
- la relazione tecnica modificata in relazione alle citate richieste di modifica;
- la nota del Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, prot. n. 2411 del 31 gennaio 2020;
- la nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 658 del 31 gennaio 2020;
- la nota del Ministero dell'istruzione, Ufficio legislativo, prot. n. 416 del 30 gennaio 2020;
- la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio di Gabinetto, prot. n. 1771 del 30 gennaio 2020;
- il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2020.

Vista la successiva nota del Ministero della salute, Ufficio legislativo, prot. n. 791 del 5 febbraio 2020.

Preso atto della relazione illustrativa sullo schema di regolamento in esame e delle modifiche apportate a seguito del parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esaminato il nuovo schema di regolamento nella sua versione rinnovata e definitiva.

Considerato:

Preliminarmente, la Sezione precisa che il presente parere viene reso sullo schema di regolamento, nella versione con testo a fronte, trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, tenuto conto delle relazioni alla stessa allegate.

Per ragioni di economicità espositiva e di semplificazione procedimentale, la Sezione, inoltre, rinvia al proprio precedente parere n. 3236/2019 per quanto concerne il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi dell'intervento di modifica.

La Sezione, preso atto che sul nuovo schema di regolamento modificato, trasmesso con la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo economia, prot. n. 1143 del 31 gennaio 2020, è stato acquisito il prescritto concerto del Ministro dell'istruzione, del Ministro dell'interno e del Ministro della salute (di cui rispettivamente alle citate note prot. n. 416 del 30 gennaio 2020, n. 2411 del 31 gennaio 2020 e n. 791 del 5 febbraio 2020), rileva tuttavia che l'*iter* normativo risulta tuttora carente del concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in quanto la nota dell'Ufficio di Gabinetto del predetto Dicastero prot. n. 1771 del 30 gennaio 2020, essendo sottoscritta dal Capo di Gabinetto senza la dicitura "*d'ordine del Ministro*", non può valere quale concerto del Ministro: sul punto, in merito alla necessità che il concerto sia sottoscritto dal Ministro o da altro soggetto



delegato “*d’ordine del Ministro*”, si richiama il parere della Sezione 28 gennaio 2020, n. 246, ed i precedenti ivi indicati.

Si invita, pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze ad acquisire il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Prima di passare all’analisi delle norme, la Sezione non può, inoltre, fare a meno di rilevare che il Ministero referente, nella predisposizione della nuova relazione tecnica, ha parzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione nel parere interlocutorio n. 3236/2019. Infatti, con riferimento agli articoli 3, 8, 11 e 15 dello schema di regolamento, riguardanti il criterio di ripartizione delle risorse finanziarie nel corso degli anni, rispettivamente nel settore del sostegno al diritto allo studio, nel settore delle iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento nell’attività lavorativa e nel settore delle spese mediche ed assistenziali, non è stato precisato “*il criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure*”, come invece richiesto dalla Sezione al punto 11 del citato parere interlocutorio.

Analisi delle norme:

Articolo 2.

Comma 1, lett. a), punto 1): occorre chiarire che il requisito “*economicamente non autosufficienti*” si riferisce unicamente ai figli maggiorenni e, al riguardo, la Sezione suggerisce di riformulare il testo nel seguente modo: “*orfani di crimini domestici, figli minorenni, e maggiorenni di età non superiore a 30 anni economicamente non autosufficienti, della vittima [...]*”.

La stessa osservazione vale anche per i successivi punti 3) e 4).

Comma 1, lett. a), punto 2): tale punto deve essere soppresso, come già rilevato nel parere della Sezione n. 3236/2019 ove si era evidenziato che: “*I numeri 2) e 3) devono essere conseguentemente raccordati in un’unica previsione*”, non avendo il punto 2) alcuna autonomia funzionale stante la soppressione del riferimento – privo di copertura normativa - all’articolo 577 del codice penale.

Articolo 6.

Comma 1: in conformità a quanto previsto per la sentenza, idonea ad essere posta a base dell'ammissione ai benefici anche se non passata in giudicato, occorre prevedere similmente una analoga disposizione per il decreto penale di condanna *“anche non divenuto irrevocabile”*.

La stessa osservazione vale anche per il successivo articolo 20, comma 2.

Articolo 7.

Comma 5: al fine di evitare problemi in sede applicativa, occorre specificare che, tra i documenti che possono essere sottoscritti da chi esercita la patria potestà sul minore, rientra – oltre all'istanza di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 – anche la dichiarazione relativa alla frequenza agli studi di cui al successivo comma 3 dell'articolo 7 citato.

Articolo 10.

Tale articolo, dopo le modifiche apportate a seguito del parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevede ora che le Regioni e le Province autonome debbano rendicontare annualmente al Commissario solo sulle spese sostenute.

Al riguardo la Sezione evidenzia che non sono state indicate le ragioni per le quali si è deciso che le Regioni e le Province autonome non debbano rendicontare annualmente anche sugli interventi realizzati (come invece era previsto nella originaria formulazione dell'articolo), stante la stretta connessione tra interventi realizzati e spese sostenute per realizzarli.

Articolo 28 (ex articolo 29).

Ai fini di una migliore intellegibilità della norma, si suggerisce di riformulare il testo del comma 1 nel seguente modo: *“Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso”*.

Rilievi redazionali:

Nel preambolo, al quinto *“Considerato”*: inserire una virgola dopo *“n. 69”* ed una

virgola dopo “*di genere*”.

Articolo 1.

Comma 1, lett. a): inserire una virgola dopo “*lettera a)*” e prima di “*e comma 2*”.

Articolo 2.

Comma 1, lett. b): eliminare la virgola dopo “*14*”.

Comma 1, lett. c): dopo “*dell’articolo 3*” sostituire la virgola con “*della*”.

Articolo 6.

Comma 1: prima della parola “*sentenza*” inserire la preposizione “*di*”; dopo “*richiesta*” aggiungere “*delle parti*”; il riferimento “*all’articolo 2 lett. a)*” va corretto con “*all’articolo 2, comma 1, lettera. a)*”.

Articolo 7.

Comma 2: sostituire la parola “*che*” con “*la quale*”.

Comma 5: sostituire la parola “*deceduto*” con “*decaduto*”; lasciare uno spazio tra il punto ed il numero dell’articolo nei riferimenti normativi “*dell’art. 330*” e “*dell’art. 346*”.

Articolo 12.

Comma 2: eliminare lo spazio tra il trattino e la parola “*Ufficio*”; eliminare il trattino dopo la parola “*orfano*”.

Articolo 16.

Comma 1: sostituire “*alla legge*” con “*della legge*”.

Comma 2: eliminare lo spazio tra l’apostrofo e la parola “*istanza*”; sostituire la parola “*deceduto*” con “*decaduto*”; lasciare uno spazio tra il punto ed il numero dell’articolo nei riferimenti normativi “*dell’art. 330*” e “*dell’art. 346*”.

Articolo 18.

Comma 1: eliminare la virgola dopo “*dall’articolo 8*”; sostituire la parola “*dall’articolo 11*” con “*dell’articolo 11*”.

Articolo 20.

Comma 2: prima della parola “*sentenza*” inserire la preposizione “*di*”; dopo

“*richiesta*” aggiungere “*delle parti*”; il riferimento “*all’articolo 2 lettera a)*” va corretto con “*all’articolo 2, comma 1, lettera a)*”.

Articolo 21.

Comma 1: dopo la parola “*Commissario*”, sostituire “*e deve essere corredata*” con “*ed è corredata*”.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE  
Carminè Volpe

IL SEGRETARIO  
Cesare Scimia



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Rep. Atti n. 10/CSR del 29 gennaio 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2020:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI l'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, l'articolo 1, commi 482, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e l'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 che hanno incrementato il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 6 febbraio 2011, n. 10, al fine di destinare le suddette risorse all'erogazione di misure di sostegno di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e di reati di genere, nonché alle famiglie affidatarie.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio in data 19 dicembre 2019, ha richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ravvisando competenze regionali nello schema di regolamento in parola, con particolare riguardo al Capo III del provvedimento che disciplina le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa, attribuendo, tra l'altro, alle Regioni e alle Province autonome l'incombenza di produrre al Commissario un rapporto annuale sugli interventi realizzati e sulle spese sostenute, nonché una valutazione biennale di impatto finalizzata al monitoraggio degli interventi medesimi;

VISTA la nota pervenuta il 9 gennaio 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, con allegati i formali concerti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute nonché il parere interlocutorio del Consiglio di Stato che, ravvisando l'esigenza di sottoporre



RP



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

lo schema di regolamento alla Conferenza Stato- Regioni, ha sospeso l'emissione del parere definitivo;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 28 gennaio 2020 nel corso della quale le amministrazioni interessate hanno accolto le richieste regionali di modifica;

VISTA la nota del 28 gennaio 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la nuova versione degli articoli 8 e 10 dello schema di decreto in argomento, così come concordati nella suddetta riunione tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome hanno espresso avviso favorevole allo schema di decreto diramato il 9 gennaio 2020, con le modifiche degli articoli 8 e 10 diramati il 28 gennaio 2020;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande

*Elisa Grande*



Il Presidente  
On. Francesco Borcia

*Francesco Borcia*

AP

*[Handwritten mark]*